

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 4/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Valentino Fedeli, **Presidente F.F.**; dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**, e del Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia si è riunita il giorno 12 luglio 2012, e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(476) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIROLAMO OLIVE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Biancazzurro Fasano) E DELLA SOCIETA' ASD BIANCAZZURRO FASANO (nota n. 7530/380pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Olive Girolamo, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Biancazzurro Fasano, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al n. 10, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall'Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l'Ente Proprietario, come prescritto dal punto A, n. 10 del C.U. n. 681 2011/2012.

2) la Società ASD Biancazzurro Fasano, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Olive Girolamo inibizione di giorni 30; nei confronti della Società ASD Biancazzurro Fasano ammenda di € 1.000,00.

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Olive Girolamo e la Società ASD Biancazzurro Fasano per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, anche via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall'Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l'Ente Proprietario. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Olive Girolamo con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società ASD Biancazzurro Fasano, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Olive Girolamo l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società ASD Biancazzurro Fasano l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(478) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO DI MARCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD CUS Chieti) E DELLA SOCIETA' ASD CUS CHIETI (nota n. 7531/379pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

1) il Sig. Di Marco Mario, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cus Chieti, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al n. 10, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall'Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva

la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l'Ente Proprietario, come prescritto dal punto A, n. 10 del C.U. n. 681 2011/2012.

2) la Società ASD Cus Chieti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, la ASD Cus Chieti inviava una memoria difensiva mediante la quale contestava l'addebito indicato nel deferimento.

3. Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Di Marco Mario inibizione di giorni 30; nei confronti della ASD Cus Chieti ammenda di € 1.000,00. E' altresì comparso un rappresentante dei deferiti il quale si è riportato alla memoria difensiva della ASD Cus Chieti ed ha insistito per il proscioglimento dei deferiti.

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Di Marco Mario e la ASD Cus Chieti per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, anche via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall'Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell'impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l'Ente Proprietario. L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Non può essere meritevole di accoglimento la tesi avanzata dai deferiti nella propria memoria difensiva, e ribadita nel corso del dibattimento, secondo la quale la ASD Cus Chieti avrebbe depositato nei termini la dichiarazione di disponibilità dell'impianto. I deferiti hanno infatti prodotto una dichiarazione non idonea, in quanto la stessa proveniva dalla ASD Cus Chieti, e non dall'Ente proprietario dell'impianto di giuoco. La ASD Cus Chieti ometteva inoltre di depositare nei termini, la convenzione stipulata con l'Ente proprietario del campo di gioco, venendo meno anche a quanto indicato dal secondo comma del punto 10) del C.U. sopra menzionato.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Di Marco Mario con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della ASD

Cus Chieti, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Di Marco Mario l'inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della ASD Cus Chieti l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(480) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MANDOVA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Civis Colleferro) E DELLA SOCIETA' SSD CIVIS COLLEFFERRO (nota n. 7523/387pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

Il deferimento

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione:

- 1) il Sig. Mandova Daniele, Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Civis Colleferro, per rispondere della violazione dell'art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al n. 1, punto B del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito (anche via fax) entro il 12 luglio 2011 h. 18, dell'elenco dei soci della Società mediante estratto del libro dei soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società (All. 7), come prescritto dal punto B, n. 1 del C.U. n. 681 2011/2012.
- 2) la Società SSD Civis Colleferro, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante.

Le memorie difensive

Nei termini assegnati nell'atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva.

Il dibattimento

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Mandova Daniele 30 giorni di inibizione; nei confronti della Società SSD Civis Colleferro € 500,00 di ammenda.

La decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue:

Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Mandova Daniele e la Società SSD Civis Colleferro per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte.

Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto B, n. 1 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, anche via fax, dell'elenco dei soci della Società mediante estratto del libro dei soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società (All. 7). L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare.

Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l'illecito disciplinare posto in essere dal Signor Mandova Daniele con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Civis Colleferro, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio Legale rappresentante.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mandova Daniele giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della Società SSD Civis Colleferro € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda.

(484) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: AUGUSTO CARDARELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Fratelli Cambise Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD FRATELLI CAMBISE CALCIO A 5 (nota n. 7527/383pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Augusto Cardarelli, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Fratelli Cambise Calcio A 5 per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al 7 punto A del CU n.681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio e Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, della fidejussione in originale o di € 5.000,00;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Augusto Cardarelli, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

Infligge al Signor Augusto Cardarelli l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Fratelli Cambise Calcio A 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

(485) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COVELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASCD Jordan Aufugum) E DELLA SOCIETA' ASCD JORDAN AUGUFUM (nota n. 7555/421pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Giuseppe Covello, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASCD Jordan, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto a n. 11 del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, del verbale di assemblea con il conferimento delle cariche sociali;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Covello, della sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00;
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, cp. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Giuseppe Covello l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(486) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: IVANO PAMPAGNIN (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Sotedi Jesolo Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD SOTEDI JESOLO CALCIO A 5 (nota n. 7541/415pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

Il Comunicato Ufficiale n. 681 del 1° giugno 2011 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l'elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione ai Campionati Nazionali della suddetta Divisione, Stagione sportiva 2011/2012.

Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 dovevano depositare anche a mezzo fax alla Segreteria della Divisione a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato di competenza (nel caso in esame di Serie B), unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco.

Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 25 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall'altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino al 25 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione.

La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l'ammenda ivi prevista di

€ 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare.

Identica ammenda, limitata ad € 500,00, era prevista per l'inosservanza dell'ulteriore adempimento previsto al Punto B della normativa, aggiuntivo agli adempimenti del Punto A, afferente le sole Società promosse dai campionati regionali.

Come si è sopra evidenziato, tutta la documentazione di che trattasi doveva essere depositata anche a mezzo fax presso la Divisione Calcio a 5, escludendosi ogni diversa metodologia, come l'invio a mezzo di plico raccomandato.

Sul punto, la finalità della norma, nell'imporre le suddette richiamate formalità operative, mirava ad acquisire la prova certa della effettiva consegna della documentazione di riferimento nel rispetto dei termini, finalità ritenuta non altrimenti perseguibile con l'inoltro del plico raccomandato.

Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, con una prima comunicazione da effettuarsi entro il 20 luglio 2011, doveva notificare le Società, e per conoscenza la LND e la Divisione Calcio a 5, sull'esito della loro istruttoria limitatamente alla presentazione della domanda di iscrizione al campionato e, con una seconda comunicazione, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, doveva informare la Procura federale per il conseguente deferimento a questa Commissione disciplinare della Società inadempiente e del suo Legale rappresentante.

Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 28 ottobre/4 novembre 2011 portava a conoscenza della Procura federale che la Società ASD Sotedi Jesolo Calcio a 5, promossa dal campionato regionale e partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la documentazione elencata al Punto B n. 1 del C.U. n. 681/2011, consistente nella *"comunicazione del competente Comitato, attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Società, della FIGC, della LND e delle Leghe e dei Comitati Regionali della LND"*, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il Sig. Pampagnin Ivano, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sotedi Jesolo Calcio a 5 e la stessa Società ASD Sotedi Jesolo Calcio a 5, per rispondere il primo della violazione di cui all'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto B n. 1B del CU n. 681 del 1° giugno 2011 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della comunicazione sopra richiamata e la seconda per la responsabilità diretta di cui all'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio Legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la Procura federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al Sig. Pampagnin Ivano l'inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

La Società deferita ha fatto pervenire a questa Commissione la nota datata 2 luglio 2012, con la quale ha dedotto l'insussistenza dell'inadempimento, adducendo che il Comitato Regionale Veneto, di competenza della Società, avrebbe evaso in ritardo la richiesta attestante la inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Società, della FIGC, della LND e delle Leghe e dei Comitati Regionali della LND, allegando la lettera del Comitato Regionale Veneto datata 13 luglio 2011.

La Commissione osserva quanto segue.

Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l'inosservanza del termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della Società che se ne è resa responsabile l'ammenda di € 1.000,00 (Punto A) ovvero di € 500,00 (Punto B) per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza Legale della Società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale.

L'art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società dilettantistiche che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle Società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento.

Sussiste dunque in pieno l'assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la Società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell'art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all'art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H).

Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, non sussistendo la prova, in quanto non fornita dai deferiti, in merito alla data in cui sarebbe stata inoltrata al competente Comitato territoriale la richiesta volta a conseguire la comunicazione in oggetto, sicchè difetta la prova della eccepita tardività imputata al suddetto Comitato.

P.Q.M.

infligge al Sig. Pampagnin Ivano nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sotedi Jesolo Calcio a 5 l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Sotedi Jesolo Calcio a 5 l'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00).

(487) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DE PASQUALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Licogest Vibo Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ASD LICOGEST VIBO CALCIO A 5 (nota n. 7524/386pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

La Commissione disciplinare nazionale,

- rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Fabio De Pasquale, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licogest Vibo Calcio A 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell'art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al n. 10 punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell'art.4, co. 1, CGS;
- rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l'ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;

- rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, come prescritto dal richiamato punto A n. 10 del C.U. 681 2011/2012;
- rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Luca Pullerà, della sanzione dell'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società della sanzione dell'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00);
- ritenute congrue le richieste della Procura federale;
- ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, co. 1, CGS;

P.Q.M.

infligge al Signor Fabio De Pasquale l'inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Licogest Vibo Calcio A 5 l'ammenda di € 1.000,00 (mille).

(490) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: STEFANO BUSTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ACD Grifo Caminetti Calcio a 5) E DELLA SOCIETA' ACD GRIFO CAMINETTI CALCIO A 5 (nota n. 7545/417pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Procura federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione disciplinare il Sig. Busti Stefano nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ACD Grifo Caminetti Calcio a 5 e la ACD Grifo Caminetti Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 7 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della *"fideiussione bancaria di importo pari ad € 5.000,00 con scadenza al 31 luglio 2012 a prima richiesta con espressa volontà di deroga all'onere previsto nell'art. 1957 C.C. e senza il beneficio di escussione del debitore principale"* di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio Legale rappresentante.

Prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno fatto pervenire a questa Commissione una istanza di rinvio per la sussistenza di impedimento a comparire alla riunione odierna.

A tale riunione, la Procura federale, preso atto della istanza di rinvio, nulla ha opposto.

La Commissione, vista l'istanza di rinvio, ritenuto che in essa si configura un oggettivo impedimento a comparire e che la Procura federale non si è opposta,

P.Q.M.

rinvia il dibattimento alla riunione del 2 agosto 2012 ore 15.00.

(493) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FILIPPO COLAPINTO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. Pol. Dil. Sammichele) E DELLA SOCIETA' POL. DIL. SAMMICHELE (nota n. 7550/419pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Procura federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione disciplinare il Sig. Colapinto Filippo nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Polisportiva Sammichele Calcio a 5 e la Polisportiva Sammichele Calcio a 5, quanto al primo per violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 11 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito presso la Divisione Calcio a 5 della *"copia del verbale della assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidenza della stessa"*, di cui al predetto punto, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del CGS per il fatto ascritto al proprio Legale rappresentante.

Alla riunione odierna è comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto l'accoglimento del Deferimento e le seguenti sanzioni: per il Sig. Colapinto Filippo l'inibizione di gg. 30 (trenta) e per la Società l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille//zerozero).

Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno presentato memorie a difesa.

La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 486 del presente Comunicato, osserva quanto segue.

I deferiti non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito di copia del verbale di assemblea con il conferimento delle cariche sociali, di cui al Punto A n. 11 del Comunicato Ufficiale, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il Deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

accoglie il Deferimento e per l'effetto infligge al Sig. Colapinto Michele nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Polisportiva Dilettantistica Sammichele Calcio a 5 la inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Polisportiva Dilettantistica Sammichele Calcio a 5 l'ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).

(496) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SABRINA MARSILI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Futsal Portos) E DELLA SOCIETA' ASD FUTSAL PORTOS (nota n. 7559/424pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

La Procura federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione disciplinare la Sig.ra Marsili Sabrina nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Futsal Portos Calcio a 5 e la Società ASD Futsal Portos Calcio a 5, contestando alla prima la violazione dell'art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito anche via fax della *dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, rilasciata dall'Ente proprietario*, alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto alla propria Legale rappresentante.

Entrambe le deferite hanno presentato nei termini memorie difensive, deducendo di aver trasmesso in data 12 luglio 2011 a mezzo fax delle ore 16.19 inviato alla Divisione Calcio a 5, e quindi nel rispetto della scadenza del termine ultimo delle ore 18.00 del 12 luglio 2011, tutta la documentazione normativamente richiesta dal Comunicato Ufficiale di cui sopra, ivi compresa la disponibilità del campo di giuoco rilasciata il 29 giugno 2011 dal Comune di Ascoli Piceno su carta intestata dell'Ente ed hanno chiesto il proscioglimento per assoluta inesistenza della contestata inottemperanza; hanno allegato alle memorie copia di siffatto fax, compreso il rapporto di trasmissione, nonché copia della dichiarazione di cui sopra, precisando che la CO.VI.SO.D. era stata probabilmente tratta in inganno dalla circostanza che la dichiarazione del Comune era stata rilasciata a nome della Società Miracolo Piceno, che però si era fusa con la ASD Caffè Portos, dando luogo alla ASD Futsal Portos, la quale, a sua volta, si era premurata di inoltrare ritualmente e tempestivamente la domanda di iscrizione al campionato di competenza.

Alla riunione odierna sono comparse a mezzo del loro difensore le deferite; è comparsa altresì la Procura federale la quale, preso atto delle difese, esaminata la documentazione allegata, ha chiesto il non luogo a procedere per insussistenza dell'inadempimento contestato.

La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 486 del presente Comunicato, osserva quanto segue.

Le deferite hanno in effetti offerto la prova di aver adempiuto nei termini al deposito a mezzo fax della dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, prevista al punto A n. 10 del C.U. n. 681 del 1° giugno 2011 per l'ammissione al Campionato Serie B Calcio a 5 stagione 2011/2012, sicchè l'inadempimento che è stato loro contestato non sussiste.

Né può convincere del contrario la circostanza che la disponibilità di che trattasi è stata redatta su carta intestata del Comune di Ascoli Piceno e non sul modello All. 4 a cui si è riferita la CO.VI.SO.D. nella nota sopra richiamata, atteso che detta circostanza costituisce al più una irregolarità di natura formale, che non inficia nella sostanza la regolarità dell'adempimento.

Sul fatto poi che la disponibilità del campo di giuoco, resa a favore della Società Miracolo Piceno, si è trasferita in capo alla ASD Futsal Portos per effetto della fusione tra la Società Miracolo Piceno e la Società Caffè Portos, da cui ha tratto vita la ASD Futsal Portos, non vi sono dubbi, atteso che è stata proprio la ASD Futsal Portos ad essere iscritta al campionato di competenza.

P.Q.M.

proscioglie la Sig.ra Sabrina Marsili nella qualità di Presidente e Legale rappresentante della ASD Futsal Portos e la ASD Futsal Portos dagli addebiti loro ascritti.

Il Presidente della CDN f.f.
Avv. Valentino Fedeli

““”

Pubblicato in Roma il 13 luglio 2012

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

